

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. omissis/2014 promossa da:

MUTUATARIA

- parte attrice -

nei confronti di:

BANCA

- parte convenuta -

CONCLUSIONI: come riportato nel verbale che precede.

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

1. Oggetto della presente causa è il contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 7/6/2000 dall'attore con la Banca omissis poi incorporata nella Banca convenuta, per l'importo di lire 200.000.000, pari ad euro 103.291,38, da rimborsare in 180 rate mensili (v. doc. 1 att.). Come indicato in citazione, le parti hanno convenuto un tasso di interesse fisso nella misura del 7,25% e un tasso di mora del 10,25% (3 punti in più del tasso corrispettivo), mentre il tasso soglia vigente all'epoca per i mutui era pari all'8,73% (v. doc. 3 att.).

2. In relazione a tale rapporto parte attrice ha in primo luogo lamentato l'usurarietà del "tasso complessivo — dato dal tasso di interesse più il tasso di mora contrattualmente previsti" (così in citazione, pag. 2), chiedendo quindi di accertare la gratuità del mutuo ai sensi dell'art. 1815 c.c. e di condannare la Banca alla restituzione degli interessi percepiti, nella misura di euro 59.808,75. Innanzitutto deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta, in quanto parte attrice ha prodotto il verbale di mediazione negativa esplicitamente riferito al predetto contratto di mutuo.

Ma l'operazione di calcolo effettuata al fine di affermare il superamento del tasso soglia, cioè la somma fra la misura percentuale del tasso degli interessi corrispettivi e la misura percentuale prevista per gli interessi moratori, è errata sotto il profilo logico e matematico, perché in tal modo la parte ha sommato due entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a due basi di calcolo differenti.

Infatti, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo, al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento, nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott. Antonio S. Stefani, 08 marzo 2016, n. 3021

Tali modalità rispecchiano la differente natura dei due tassi, giacché l'interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del denaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l'inadempimento.

Ne consegue che non è possibile sommare la misura percentuale degli interessi corrispettivi e quella degli interessi di mora, perché tali percentuali si applicano a grandezze diverse. La loro somma, quindi, conduce ad un risultato privo di significato, che non esprime alcunché. In altri termini, il preteso tasso usurario del 17,50% semplicemente non esiste in relazione al mutuo oggetto di causa, non è mai stato convenuto dalle parti.

In via ancora più esplicitiva, si ipotizzi di dover rimborsare un mutuo di 100 mediante 10 rate annuali di uguale capitale, con applicazione di un interesse corrispettivo del 5% annuo e tasso di mora del 10% annuo. La prima rata sarà costituita da 10 di capitale e 5 di interesse; se non viene pagata alla scadenza, ma con ritardo di un anno, sarà dovuto a titolo di interesse di mora 1,5 (nel caso sia applicabile l'art. 3, delibera CICR 9/2/2000), vale a dire il 10% di 15. L'interesse complessivamente pagato sarà quindi pari a 6,5, corrispondente ad un tasso del 6,5% applicato al debito capitale. In nessun caso viene applicato un interesse del 15%.

La diversa tesi sostenuta da parte attrice è palesemente infondata e disattende nozioni elementari di matematica finanziaria. Né può essere invocata a giustificazione la ben nota sentenza della Corte di Cassazione n. 350/2013, perché essa si è limitata ribadire che anche l'interesse di mora deve rispettare il limite del tasso soglia, di modo che occorre considerare la maggiorazione prevista per la mora quando il relativo tasso è costituito da uno spread applicato al tasso corrispettivo, ma non ha certo affermato che debba essere operata la somma delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora.

Nel caso di specie, inoltre, la palese erroneità dell'operazione posta alla base della doglianza attorea e la mancanza di qualsiasi conteggio attendibile in ordine al superamento del tasso soglia precludono l'esperibilità di una c.t.u., che in queste condizioni avrebbe natura meramente esplorativa.

3. Alla luce di quanto sopra evidenziato, si deve invece rilevare d'ufficio che il tasso di mora convenuto in contratto, pari al 10,75%, supera la misura del tasso soglia, fissata all'8,73%.

A questo punto deve ricordarsi che, con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Ciò che rileva in questa sede è l'espresso riferimento del legislatore agli interessi pattuiti a qualunque titolo e quindi anche a titolo di interessi di mora, come già più volte riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione (v. ad es. Cass. 5324/2003 e 350/2013).

Deve altresì essere tenuto presente che, come sopra già evidenziato, il tasso corrispettivo e il tasso di mora hanno natura e finalità distinte.

Ne deriva che, al di là della pur frequente separatezza sotto il profilo topografico della redazione del contratto — come nel caso di specie, cfr. art. 1 e art. 5 — i due tassi afferiscono comunque a due clausole ben distinte ed autonome tra loro.

L'art. 1815, secondo comma, c.c., prevede espressamente che "se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". La sanzione è quindi chiaramente ricollegata alla clausola, di modo che ove solo la pattuizione relativa agli interessi di mora sia nulla, in ragione

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott. Antonio S. Stefani, 08 marzo 2016, n. 3021

della distinzione sopra rilevata, il vizio non si estende alla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi.

Nel caso di specie, quindi, restano dovuti gli interessi corrispettivi, mentre non sono dovuti quelli di mora per la nullità della relativa clausola.

Parte attrice però non ha allegato, né documentato, di aver pagato somme a titolo di interessi di mora. Al riguardo nulla è stato allegato in citazione e nella pur ampia e irrituale memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., si legge che "si contesta il corretto calcolo degli eventuali interessi di mora delle rate che eventualmente dovessero risultare scadute e non pagate dall'odierna attrice, le quali dovranno essere correttamente computate e determinate nel loro ammontare." Da ciò si desume che la mora è rimasta allo stadio di addebito eventuale. In effetti la Banca ha chiaramente affermato che il mutuo ha avuto regolare esecuzione e che non si è verificata alcuna mora (cfr. comparsa di risposta, pag. 9) e tale allegazione non è stata specificatamente contestata. Non vi sono pertanto somme che debbano essere restituite all'attore a tale titolo o che possano essere oggetto di compensazione.

4. Parte attrice ha quindi lamentato la mancanza di determinatezza per la misura del tasso debitore, evidenziando una discordanza tra il tasso nominale e l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) e chiedendo di conseguenza l'applicazione del tasso legale.

L'allegazione è piuttosto sorprendente, perché il TAN è necessariamente e doverosamente diverso dall'ISC. Il primo, infatti, è un tasso annuo nominale, mentre il secondo è un tasso effettivo, che tiene conto del pagamento di rate di rimborso infra-annuali e degli oneri connessi, proprio al fine di fornire al mutuatario l'immediata percezione del costo effettivo del finanziamento, come richiesto dalla Delibera CICR 4/3/2003, art. 9.

In proposito non si ravvisa quindi alcuna irregolarità nel contratto in questione.

5. Parte attrice ha, infine, contestato l'applicazione di un illecito anatocismo insito nel piano di ammortamento del mutuo a rate costanti, c.d. ammortamento alla francese.

La tesi è infondata. In tale tipo di mutuo, al solo fine di determinare la misura delle rate costanti si fa uso di una formula di matematica finanziaria che utilizza anche l'interesse composto. Ma il profilo decisivo è che, anche nel mutuo "alla francese", la quota interessi dovuta per ciascuna rata di ammortamento è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo e ciò esclude ogni anatocismo. Questo, infatti, ai sensi dell'art. 1283 c.c., consiste nella diversa operazione di calcolare interessi sugli interessi.

Non vi è quindi motivo per modificare il piano di ammortamento convenuto in sede contrattuale, come richiesto da parte attrice.

6. Nel caso di specie non è ravvisabile una soccombenza, dal momento che l'usurarietà del tasso di mora non è stata allegata da parte attrice — la quale ha invece contestato un inesistente "tasso complessivo", v. sopra - ma rilevata d'ufficio dal giudice. Ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., pertanto, le spese devono essere compensate.

**Per questi motivi
il Tribunale di Milano
in composizione monocratica
VI sezione civile**

definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

Sentenza, Tribunale di Milano, Dott. Antonio S. Stefani, 08 marzo 2016, n. 3021

- 1) rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta
- 2) rigetta le domande di parte attrice;
- 3) accerta e dichiara la nullità della clausola di determinazione dell'interesse di mora contenuta nell'art. 5 del contratto di mutuo stipulato in data 7/6/2000 a rogito del notaio omissis, n. omissis rep/omissis racc.;
- 4) per l'effetto dichiara che in relazione a tale contratto di mutuo non sono dovuti interessi di mora;
- 5) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 8 marzo 2016

Il giudice
dott. Antonio S. Stefani

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS